

all'incrocio con via Montecarafa, via Montecarafa fino a raggiungere via Borsellino, via Borsellino fino all'incrocio con via Falcone, tratto di via Falcone fino a via Generale del Vento, via Gen. Del Vento, via delle Violette, via gen. Rizzi e verso la campagna.

- zona 1B (abitanti 3.557) - zona farmaceutica di decentramento delimitata dagli assi stradali di: via San Lucia (provenendo da Andria), via Porto Torres fino all'incrocio con via Corsica, tratto di via Corsica fino all'incrocio di via Montecarafa, via Montecarafa fino a raggiungere via Borsellino, via Borsellino fino all'incrocio con via Falcone, tratto di via Falcone fino a via gen. Del vento, via gen. Del Vento, via delle Violette, via gen. Rizzi fino alla campagna.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H delle legge regionale n. 13 del 12.4.94

Di provvedere, a cura del Settore alla notifica del presente provvedimento alla Azienda USL BA/1, ed ai Comuni interessati al presente atto

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 734

L.R. 20/00 – O.P.C.M. 3274/03 – Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale - adempimenti – Recepimento O.P.C.M. n. 3431/05 – Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. n. 153/04.

L'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa "Pubbliche calamità - Espropri - Sviluppo socio-economico" del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Set-

tore LL.PP., riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative e recependo le analoghe disposizioni recate dall'art. 2 - comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004 ha, fra l'altro, introdotto la temporanea facoltà discrezionale dei committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale, di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ordinanza, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

La deliberazione G.R. 153/'04 consente l'esercizio di tale facoltà per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della predetta ordinanza.

Con successiva deliberazione n. 597 adottata nella seduta del 27.04.2004, recependo le analoghe disposizioni recate dall'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004, la Giunta regionale ha temporaneamente cancellato l'obbligo della progettazione antisismica, introdotto con il decimo disposto della predetta deliberazione n. 153/'04, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi (rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 alla stessa deliberazione) da realizzare in zona sismica 4, sostituendolo con la facoltà dei committenti, esercitabile nel predetto periodo temporale, di consentirne discrezionalmente la progettazione "... in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/'03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza."

Successivamente, è stata pubblicata sulla G.U.R.I n. 269 del 16.11.2004 l'ulteriore Ordinanza P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", il cui art. 6 ha prolungato di sei mesi il periodo temporale fissato con la precedente O.P.C.M. 3274/'03 per l'esercizio della su illustrata facoltà discrezionale dei committenti.

A recepimento di tale necessitata disposizione e condividendo le considerazioni operate nella medesima ordinanza a giustificazione del consentito prolungamento temporale, la Giunta regionale con deliberazione n. 260 del 07.03.2005 ha disposto che la richiamata facoltà discrezionale dei committenti poteva essere esercitata anche sul territorio regionale sino al 08.05.2005 e che la stessa facoltà era esercitabile anche per la progettazione di edifici ed opere ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla precedente deliberazione GR. 153/'04.

Con la medesima deliberazione n. 260/'05, la Giunta regionale, verificato l'improprio riferimento alle "... norme tecniche antisismiche previgenti..." operato nel disposto recato dalla precedente deliberazione n. 597/'04, come innanzi esattamente riportato, ha altresì, precisato che la esatta ed autentica finalità dello stesso è da intendersi quale temporanea facoltà del committente di consentire la progettazione di opere ricadenti nelle tipologie di cui al predetto allegato 2 alla deliberazione 153/'04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 del territorio regionale (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata), in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/'71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/'03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

E', ora, intervenuta nuova O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 107 del 10.05.2005, suppl. ord. n. 85, il cui art. 2 prolunga di ulteriori tre mesi il periodo temporale fissato con l'art. 2, comma 2, della precedente O.P.C.M. 3274/'03.

A giustificazione di tale ulteriore prolungamento temporale, l'ordinanza 3431/'05 considera, fra l'altro, "... il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare un ulteriore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati... ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurarne la linearità e la correttezza di percorsi attuativi della normativa stessa, determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;"

L'O.P.C.M. 3431/'05 considera, altresì, che tale

esigenza è stata prospettata anche dalla Regioni e dalle categorie professionali interessate.

Poiché si ritengono condivisibili le considerazioni operate con l'O.P.C.M. n. 3431/'05, si propone di recepire il disposto di cui all'art. 2 della stessa, consentendo il prolungamento del termine in esso previsto per l'esercizio della predetta facoltà discrezionale dei committenti, concernente la progettazione di nuove opere, ivi comprese quelle individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/'04, da realizzare sul territorio regionale pugliese.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del bilancio regionale, nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/'97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile della competente Unità Operativa, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi legge

DELIBERA

- di disporre, a recepimento dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005, l'ulteriore

prolungamento di tre mesi del termine fissato dall'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3274/'03, per l'esercizio della facoltà discrezionale dei commitenti di consentire la progettazione di nuove opere da realizzare nel territorio regionale pugliese (ivi comprese quelle ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/'04) in conformità alle norme tecniche preventive alla data di applicazione di tale ultima O.P.C.M. n.3274/'03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza;

- di dare atto che, in relazione ai prolungamenti temporali autorizzati con le deliberazioni G.R. n. 153/'04, n. 597/'04, n. 260/'05 e con il precedente disposto, la suindicata facoltà discrezionale del committente potrà essere esercitata sul territorio pugliese sino al 08.08.2005;
- di confermare quant'altro disposto, precisato e deliberato con la predette deliberazioni G.R. n. 153/'04, n. 597/'04 e n. 260/'05;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1, lett. a) e b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente
On. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 31 maggio 2005, n. 488

**Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2000-2006
- Misura 1 "Prepensionamento" - Approvazione
graduatoria provvisoria.**

L'anno 2005 addì 31 del mese di maggio in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari

Il Dirigente dell'Ufficio 5° del Settore Agricoltura (Impianti Cooperativi Trasformazione Commercializzazione Prodotti Agricoli - Miglioramento Strutture Aziendali) Giovanni Memeo, visti gli atti d'Ufficio e l'istruttoria espletata dal responsabile della Misura 1 "Prepensionamento" PSR Puglia 2000/2006 dott. ssa Mariateresa D'Arcangelo, riferisce:

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Puglia (PSR 2000 - 2006) e la scheda di Misura 1. PREPENSIONAMENTO approvati con D.G.R. n. 712 dell'8/06/2001;

Vista la D.G.R. n. 573 del 14/5/2002 relativa alla organizzazione delle strutture amministrative e di nomina dei responsabili delle Misure, ai sensi della L.R. n. 13/2000 art. 8, comma 1, lettera a, e art. 26;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 87 dell'11/02/05 (BURP n. 28 del 17/02/05) con la quale è stato approvato il bando, nonché le modifiche apportate con la determinazione dirigenziale n. 231 del 21/03/05 (BURP n. 45 del 24/03/05), per la presentazione delle istanze;

VISTO che le "manifestazioni d'interesse", così come previsto al punto 9 del suddetto bando, dovevano essere inviate al Settore Agricoltura entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione, quindi entro il 18/04/05 ed a tal fine ha fatto fede la data del timbro postale;

VISTO che sono pervenute, nei termini stabiliti n. 311 istanze, di cui n. 304 risultano ammissibili;

VISTO che il bando al punto 11 ha stabilito i criteri di priorità per la redazione della graduatoria provvisoria, attribuendo:

- priorità 1 a coloro che intendono cedere ad un rilevataro che sia un giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi del Por Puglia 2000/2006,
- priorità 2 a coloro che intendono cedere a favore di giovani agricoltori;
- priorità 3 a coloro che intendono cedere ad un rilevataro non giovane agricoltore, e che all'interno delle priorità hanno precedenza i cedenti più giovani;